



Ad integrazione della nostra precedente comunicazione del 22/02/07, e con riferimento alla Delibera dell'AEEG n 167/07, che modifica la Delibera n. 34/05, riportiamo le variazioni alle condizioni economiche per l'energia ritirata in base all'art. 13, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/03 e del comma 41 della Legge 239/2004.

Con riferimento all'energia prodotta da impianti alimentati da rifiuti e alle eccedenze da impianti alimentati da fonti assimilate di potenza $\geq 10\text{MVA}$

Nel caso di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3, comma 3.6, della deliberazione n. 34/05, vigenti all'1 gennaio 2007, le modifiche apportate per effetto dell'articolo 1, comma 1120, della legge n. 296/06 saranno applicate a decorrere dal giorno successivo alla prima scadenza della convenzione e comunque a decorrere dall'1 gennaio 2008;

Con riferimento ai prezzi riconosciuti

A decorrere dall'1 luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, i prezzi di cui all'articolo 4, commi 4.1, 4.2 e 4.3, lettera a), così come il prezzo dall'Acquirente unico alle imprese distributrici richiamato all'articolo 5, comma 5.5, sono costanti e pari ai rispettivi valori relativi al mese di giugno 2007.

Si pregano i distributori ed i gestori di rete di porre attenzione nella richiesta del prezzo relativo agli impianti di cui al primo punto, in funzione delle date di stipula/scadenza delle relative convenzioni con i produttori.

Si ricorda, infine, che se il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato è un soggetto esercente la maggior tutela, il controvalore dell'energia ritirata sarà scomputato dagli acquisti di energia elettrica effettuati dal medesimo presso l'Acquirente Unico. In caso contrario il gestore di rete sarà autorizzato ad emettere fattura verso Acquirente Unico a valle della verifica delle misure degli impianti di produzione.